



TRIBUNALE DI PAVIA
Prima Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento piano del consumatore n. 8/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.11.2021;
letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 20.7.2021;

da

con l'avv. _____ ;

debitore ricorrente

con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. _____ ;

in assenza di opposizioni da parte dei creditori;

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, dott. _____ ;

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

condiviso il giudizio di c.d. meritevolezza, inteso quale sindacato sullo stato soggettivo di buona fede **del debitore** — consistente nel non aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o nel non aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali — espresso dal Professionista dell'OCC;

condiviso, altresì, il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, non essendo state proposte contestazioni dai creditori, non occorre soffermarsi ulteriormente sul giudizio di convenienza liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012;

rilevato che la quota di reddito che **il debitore ha** riservato per le proprie indispensabili esigenze di vita appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento **suo e della sua famiglia**, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano proposto;

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. OMOLOGA il piano del consumatore proposto **dal ricorrente** alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega il dott. _____, quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti **dal ricorrente**, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia con oscuramento dei nomi di eventuali minori.

Si comunichi al ricorrente e al Professionista dell'OCC.

ONERA l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 18/11/2021

Il Giudice